

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5552

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAOLI, BERNOCCO GARZANTI, GUERZONI, FACHIN SCHIAVI, VELTRONI, QUERCIOLO, BEEBE TARANTELLI, MASINA, BECCHI, BIONDI, RUSSO FRANCO, DIAZ, ORLANDI, BEVILACQUA, CARELLI, LORENZETTI PASQUALE

Presentata il 19 marzo 1991

Interventi per la realizzazione di impianti da destinare a spettacoli e manifestazioni di musica leggera

ONOREVOLI COLLEGHI! — La valorizzazione della cultura musicale, con particolare riferimento alla musica definita leggera o extracolta, che comprende in sé la musica melodica, popolare, *rock*, *jazz* ed altri generi musicali, rappresenta lo scopo principale della presente proposta di legge.

Tale genere musicale, che in questi ultimi anni è divenuto in maniera crescente un valido elemento unificatore delle masse giovanili, rimane ancora non considerato a livello legislativo, e totalmente privo di quei supporti logistici, materiali e finanziari, che solo il legislatore può garantire ai fini delle sue esplicazioni.

Istituire punti di aggregazione attorno alla musica leggera, permette, invece, di offrire ai giovani la possibilità di uscire

dall'isolamento e dalla solitudine nei quali essi, spesso, si trovano ad affrontare i propri problemi generazionali, uscendo dall'ambito individuale, per ritrovare nella cultura musicale forme di collettivizzazione e socializzazione.

La grande affluenza del pubblico giovanile, in occasione di spettacoli musicali, è segno della necessità e, nello stesso tempo, della disponibilità dei giovani di usufruire delle occasioni di aggregazione che la musica extracolta è in grado di offrire.

Ma, nonostante questo, un aspetto particolarmente sottovalutato dal legislatore è quello dei luoghi idonei allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni di musica leggera: fino ad oggi, infatti, l'assoluta mancanza di una specifica previsione normativa, ha costretto lo svolgi-

mento di tali spettacoli in luoghi generalmente destinati ad altro.

Teatri, cinema, campi sportivi, o altri spazi fortuiti, sono stati di volta in volta selezionati per essere adattati alle esigenze del grande pubblico giovanile. Ciò ha comportato, spesso, problemi legati alla inidoneità degli spazi prescelti, all'impossibilità di garantire in maniera completa le misure di sicurezza specifiche, necessarie allo svolgimento delle suddette manifestazioni, ma anche al parziale deperimento di tali spazi, predisposti per altro scopo, e destinati ad altro pubblico, e quindi difficilmente adattabili per spettacoli di genere diverso.

La musica extracolta ha, in definitiva, in questi anni, « usurpato » spazi di altri e predisposti per altri, per garantirsi la possibilità di una propria espressione e comunicazione artistica.

Ma se, bene o male, tutto ciò è stato possibile nelle grandi città, nei medi e piccoli centri, al contrario, spesso non vi è stata neanche la possibilità di « usurpare » spazi predisposti per altri fini, per la completa mancanza di aree disponibili, e i giovani, quindi, si sono visti negata la possibilità di costruire punti di aggregazione e di espressione culturale attorno alla musica leggera. A tal fine, i destinatari dei finanziamenti previsti dalla presente proposta di legge sono stati individuati nei comuni cosiddetti medi, cioè aventi un numero superiore ai 100.000 abitanti, perché ritenuti i più carenti di aree idonee ad accogliere manifestazioni e spettacoli musicali, ma nello stesso tempo più bisognosi di punti di aggregazione giovanile.

Onorevoli colleghi, attualmente, nelle aree indicate, non esiste un solo luogo predisposto ad accogliere manifestazioni di musica leggera, anche se questa, per il ruolo culturale e sociale che svolge, meriterebbe ben altro riconoscimento.

Per far fronte a tale carenza, la presente proposta di legge si propone di utilizzare edifici ed impianti già esistenti, al fine di riadattarli alle esigenze di cui necessitano gli spettacoli del genere musicale sopra descritto. I lavori di riadatta-

zione, inoltre, non comporterebbero un particolare aggravio finanziario per i comuni interessati alla realizzazione di questi impianti: infatti, si tratterebbe di garantire, oltre ad un certo numero di posti a sedere, strutture adeguate a questo tipo di manifestazioni. Tutto ciò consentirebbe di raggiungere il duplice scopo di garantire non solo spazi che favoriscano la socialità e l'aggregazione giovanile, ma anche di sviluppare e moltiplicare le occasioni di espressione artistica della musica extracolta. Ma la novità della presente proposta sta nella definizione di una sorta di autofinanziamento delle strutture predisposte, tale che, nel caso in cui la gestione degli impianti venga affidata a terzi, non meno di un quarto delle entrate complessive ricavate dalla gestione degli impianti stessi, dovrà comunque affluire nei bilanci dei comuni, per essere reinvestito nel medesimo settore, allo scopo di consentire ai comuni di provvedere al loro rifinanziamento.

Il disegno di legge governativo presentato il 30 maggio 1989, atto Camera n. 3985, che prevede le modalità di finanziamento per la realizzazione o il ripristino di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, ancora una volta non considera nell'ambito delle attività musicali, il genere della musica leggera. In esso, per quanto riguarda il settore musicale, vengono dettate le norme per la realizzazione di strutture atte ad una migliore fruizione della musica sinfonica, con particolare riferimento agli *auditorium*.

La presente proposta di legge intende sopperire alle carenze strutturali a cui si è fatto riferimento, garantendo edifici e strutture specifiche, idonei allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni del genere musicale preso in considerazione. A questo proposito, è opportuno ricordare che altre espressioni artistiche e culturali (quali teatri, cinema, *auditorium*, ecc.) già godono dell'ausilio finanziario dello Stato.

A tale scopo l'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce le procedure e le modalità di finanziamento ai comuni che intendono realizzare impianti perma-

menti da destinare a spettacoli e manifestazioni di musica leggera o extracolta, utilizzando edifici o impianti già esistenti da riadattare a tale scopo. L'intento è quello di creare strutture specifiche per la musica extracolta, affidandone la gestione ai comuni stessi o a terzi.

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo contributivo al quale possono accedere i comuni interessati alla realizzazione degli impianti a partire dal 1992.

Nell'articolo 2 vengono specificati i destinatari dei contributi previsti dalla presente legge e, a tal fine, sono stati individuati, come area primaria d'intervento, i comuni con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti. I comuni con una popolazione inferiore a quella stabilita, possono promuovere le necessarie convenzioni tra di essi, al fine di poter usufruire del finanziamento per la realizzazione dell'opera.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base all'articolo 3 della presente proposta di legge, ha il compito, a sua volta, di fissare, tramite decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i criteri e i parametri di valutazione e di selezione dei progetti presentati, con particolare riferimento alla capienza, che non deve essere inferiore ai 3.000 posti a sedere, alla sicurezza, allo sfruttamento dello spazio e delle capacità acustiche dello stabile.

I comuni, all'atto della presentazione della domanda di ammissione al contributo, devono indicare le caratteristiche tecniche dell'impianto esistente e le mo-

difiche da realizzare, i tempi di attuazione e di spesa previsti, le tecnologie da utilizzare con particolare riferimento alle capacità acustiche, tenendo conto anche delle norme vigenti in materia di abolizione delle barriere architettoniche.

La domanda di ammissione deve essere, inoltre, corredata dalla deliberazione del consiglio comunale, che sancisce l'attuazione dell'opera, ne approva il progetto, il quale deve indicare la copertura finanziaria non assistita dal contributo del fondo istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, anche mediante l'intervento documentabile di altri soggetti pubblici o privati. La segnalazione ai comuni di impianti o di aree da adattare a tale scopo, può essere effettuata anche da privati o da associazioni culturali interessate allo sviluppo della cultura musicale.

L'articolo 4 regola le norme relative all'approvazione del progetto da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo, definendo l'importo massimo del contributo ammesso per ogni progetto, e il termine entro il quale il progetto stesso deve essere realizzato.

L'articolo 5 deferisce alla Cassa depositi e prestiti l'autorizzazione a concedere ai comuni mutui ventennali per la realizzazione dei progetti facendo fronte agli oneri derivanti, tramite l'utilizzo della voce « Ministero del turismo e dello spettacolo - Realizzazione e ristrutturazione di impianti destinati agli spettacoli musicali, teatrali e cinematografici (di cui 25.000 milioni per rate ammortamento mutui) », prevista nella legge finanziaria per il 1991.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge definisce procedure e modalità di finanziamento ai comuni che intendano realizzare, anche mediante il concorso di altri soggetti, pubblici o privati, impianti permanenti da destinare a spettacoli e manifestazioni di musica leggera ed extracolta, mediante riadattamento di strutture già esistenti, provvedendo autonomamente alla loro gestione o affidandola a terzi.

2. Nel caso in cui la gestione venga affidata a terzi, non meno di un quarto delle entrate complessivamente ricavate dalla gestione stessa deve comunque affluire ai bilanci dei comuni, ed essere reinvestito, nell'esercizio successivo, nel medesimo settore. Qualora gli impianti siano gestiti autonomamente dai comuni stessi, la parte dei ricavi eccedente gli oneri di gestione deve essere reinvestita nel medesimo settore.

3. A partire dall'esercizio finanziario 1992 è istituito, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, un Fondo per la concessione di contributi in conto interesse ai comuni che intendano realizzare le strutture di cui al comma 1. Le somme affluiscono in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del suddetto Ministero, nella misura di lire 25 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993.

ART. 2.

(Destinatari).

1. Possono avanzare domanda di ammissione ai contributi di cui al comma 2 dell'articolo 1:

a) tutti i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

b) comuni convenzionati, con delibera dei rispettivi consigli, ai fini della realizzazione del progetto, con popolazione complessiva non inferiore ai 100.000 abitanti.

ART. 3.

(Procedure).

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, con apposito decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri ed i parametri per la valutazione e la selezione dei progetti, con riferimento alla capienza, che non deve essere inferiore ai 3.000 posti a sedere, alla sicurezza, all'adeguato sfruttamento dello spazio, alla innovazione tecnologica con particolare riguardo alle capacità acustiche. Con lo stesso provvedimento il Ministro stabilisce il termine per la presentazione delle relative domande nonché i contenuti necessari di queste, ai sensi del comma 2.

2. Le domande di ammissione al contributo, da presentarsi al Ministero del turismo e dello spettacolo nei termini fissati dal decreto di cui al comma 1, devono indicare le caratteristiche tecniche dell'impianto esistente e delle modifiche da realizzare, i tempi di attuazione e la spesa prevista, le tecnologie innovative eventualmente utilizzate, con particolare riferimento alle capacità acustiche. Devono inoltre rispettare la normativa vigente in materia di abolizione delle barriere architettoniche ed essere corredate da una mappa relativa alle strutture di spettacolo esistenti nel territorio del comune — o dei comuni convenzionati — richiedente.

3. Alle domande di ammissione deve essere allegata la deliberazione del consiglio comunale o dei consigli — ove trattasi di comuni tra loro convenzionati — con la quale si stabilisce di eseguire l'opera, si approva il progetto e si indicano

i mezzi per la copertura della parte di spesa non coperta dal contributo, anche mediante l'impegno, documentabile, di altri soggetti, pubblici o privati.

4. Nel caso in cui la struttura non sia di proprietà privata, alla domanda deve essere allegata la proposta di vendita del proprietario o il preventivo relativo ai costi dell'esproprio. La disponibilità di aree idonee o di strutture da adattare può essere segnalata ai comuni dai privati o dalle associazioni culturali interessate.

ART. 4.

*(Approvazione del progetto
e concessione del contributo).*

1. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande il Ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base dei parametri di cui all'articolo 3 comma 1, tenendo conto della necessità di assicurare un'equilibrata distribuzione degli interventi sul territorio nazionale, approva, con proprio decreto, i progetti e concede i contributi in conto interesse nei limiti degli stanziamenti e del limite massimo di cui al comma 2.

2. L'importo massimo del contributo per ciascun progetto ammesso al finanziamento è di un miliardo di lire e non può comunque superare il 40 per cento della spesa complessiva. Il contributo stesso può essere revocato nel caso in cui nel bilancio di previsione del comune richiedente non venga stanziata, per l'esercizio finanziario successivo, la somma necessaria per coprire il restante onere o comunque non siano documentabili impegni per una pari misura anche da parte di soggetti diversi, pubblici o privati.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 l'opera viene dichiarata di pubblica utilità nonché urgente ed indifferibile. Viene altresì fissato, a pena di decadenza dal contributo, il termine entro il quale le opere dovranno essere ultimate. Il Ministro del turismo e dello spettacolo esercita l'alta vigilanza sulla realizzazione

dei lavori. Allo svolgimento dei collaudi si provvede ai sensi della normativa vigente in materia di collaudi delle opere pubbliche degli enti locali.

ART. 5.

(Finanziamento).

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni, per la realizzazione delle opere approvate ai sensi dell'articolo 4, mutui ventennali fino all'importo complessivo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, con onere di ammortamento assistito dalla contribuzione statale nella misura prevista dalla legislazione vigente in materia.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1992 e lire 50 miliardi per l'anno 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ministero del turismo e dello spettacolo - Realizzazione e ristrutturazione di impianti destinati agli spettacoli musicali, teatrali e cinematografici (di cui 25.000 milioni per rate ammortamento mutui).